



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 21 NOVEMBRE 2003

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003 - N. 21	(4.6.1)	
Norme per la cooperazione in Lombardia		2
LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003 - N. 22	(3.2.0)	
Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali		6

(BUR2003021)

**Legge regionale 18 novembre 2003 - n. 21
Norme per la cooperazione in Lombardia**

(4.6.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione, esercita funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione nonché l'azione di sistema delle banche di credito cooperativo.

**Art. 2
(Ruolo delle associazioni di cooperative)**

1. La Regione sostiene l'attività di promozione ed assistenza delle cooperative svolta, direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.

2. La Regione riconosce particolare significato, tra le altre, alle seguenti attività:

- attuazione di progetti a carattere sperimentale;
- attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale ed i contratti di recupero produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
- consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
- realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
- consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
- interventi a salvaguardia dell'occupazione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
- gestione dei servizi sociali e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

**Art. 3
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)**

1. È istituita al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto, la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di seguito denominata consulta, presieduta dall'assessore competente o suo delegato.

2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la dura-

ta e le modalità di funzionamento della consulta assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), delle Province e degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute.

3. La consulta esprime, in particolare, parere sulle proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo della Giunta regionale in materia di cooperazione.

4. La consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà cooperativa e assicura la raccolta, l'aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale, su proposta di istituzioni e realtà associative.

5. La consulta promuove ogni opportuna iniziativa finalizzata al costante monitoraggio delle procedure e modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.

6. La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA, con le Province e con gli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2, per regolare l'utilizzo delle rispettive banche dati. Nell'ambito delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio, è affidato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse funzioni.

7. La consulta propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative ed allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le istituzioni lombarde.

8. Nell'ambito della consulta opera un comitato di vigilanza per il credito cooperativo costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da rappresentanti indicati dalla Giunta regionale e dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo, tra i componenti della consulta. Sono componenti di diritto i tre consiglieri regionali di cui al comma 2.

**Art. 4
(Albo regionale delle cooperative sociali
e dell'anagrafe regionale delle cooperative)**

1. Sono istituiti l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi e l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.

2. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

3. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA. Le Province provvedono alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia.

4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991 è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in

ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.

5. La Regione con regolamento, sentita la consulta, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative e nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe e dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo tra Province e CCIAA.

Art. 5 (Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)

1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:

- a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
- b) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate;
- c) contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per l'acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature da parte dei singoli circoli cooperativi;
- d) contributi per incrementare il fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi che operano prevalentemente a favore delle cooperative;
- e) contributi e finanziamenti per favorire le politiche attive nel mercato del lavoro svolte dagli enti o organismi bilaterali costituiti dalle associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale.

2. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il fondo opera altresì come fondo di rotazione per le cooperative sociali.

3. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a) sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in regime di aiuti «de minimis» e non sono cumulabili fra loro né con benefici derivanti da altre leggi statali o regionali. I beneficiari devono in ogni caso avere sede legale e operativa in Lombardia.

5. La Regione disciplina con regolamento le modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sulla realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi i benefici e sul corretto utilizzo dei finanziamenti, nonché, per gli interventi di cui al comma 1, i requisiti per l'accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande, nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca.

6. Dai benefici previsti nel presente articolo e nell'articolo 6 sono escluse le cooperative edilizie di abitazione.

7. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla consulta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulle tendenze del comparto, anche in vista dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 6 (Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)

1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, di seguito denominato fondo, allo scopo di:

- a) garantire, cogarantire o controgarantire il credito alle imprese cooperative;
- b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;
- c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali;
- d) partecipare al capitale sociale di società finanziarie costituite per lo sviluppo di piccole e medie imprese in forma di società cooperativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);
- e) sostenere lo sviluppo dei servizi di accesso al credito cooperativo svolti prioritariamente a favore di realtà operanti nei territori montani o nelle aree marginali.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:

- a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;
- c) innovazioni tecnologiche e per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
- d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
- e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;
- f) attuazione di programmi ed interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. La Giunta regionale può determinare ulteriori programmi di intervento, finanziati a valere sul fondo, in base agli orientamenti assunti in sede di programma regionale di sviluppo, di programmi integrati di sviluppo locale e nell'ambito dei contratti di recupero produttivo.

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c) alle cooperative sociali è concesso fino al 100% dell'investimento per interventi di adeguamento dell'ambiente di lavoro o di attrezzature per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o a fronte degli affidamenti previsti all'articolo 11, comma 2.

5. La Giunta regionale delibera il programma e le priorità degli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, dei programmi integrati di sviluppo locale e dei contratti di recupero produttivo, stabilendo le modalità e i limiti della partecipazione nonché i requisiti dei soggetti interessati.

Art. 7 (Disciplina del fondo)

1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, è affidata dalla Giunta regionale ad un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.

2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finan-

ziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.

3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:

- a) le modalità di impiego delle risorse;
- b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
- c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
- d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria;
- e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
- f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;
- g) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria;
- h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
- i) i rapporti tra il gestore ed i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.

4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.

Art. 8 (Attività formative)

1. La Regione, in coerenza con i fabbisogni espressi dai mercati del lavoro locale, incentiva azioni formative rivolte ai dipendenti e ai soci delle cooperative finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) qualificazione e riqualificazione connesse alla tipologia dell'impresa;
- b) aggiornamento e specializzazione ai fini del conseguimento di professionalità tecniche e organizzative;
- c) formazione informatica, anche finalizzata al telelavoro.

2. La Regione sostiene le iniziative di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione mediante:

- a) il coinvolgimento delle associazioni di cui all'articolo 2, i consorzi cooperativi e gli organismi di volontariato per realizzare programmi integrati;
- b) la realizzazione di esperienze pilota per la diffusione della cultura cooperativa.

3. Le attività di formazione programmate dalla Regione e dalle Province sono accessibili anche mediante l'accredito di buoni formativi, erogati alle persone ovvero alle imprese ed ai loro consorzi, che devono essere utilizzati presso strutture pubbliche o private accreditate allo svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale, scelte direttamente dai soggetti interessati. I buoni sono erogati dalle Province.

4. La Regione e gli enti locali provvedono alla diffusione dell'offerta formativa, anche per il tramite delle associazioni di cui all'articolo 2, dei consorzi cooperativi, nonché tramite gli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale, alla diffusione dell'offerta formativa. Le Province svolgono le funzioni di coordinamento, programmazione territoriale e monitoraggio sull'efficacia degli interventi e la qualificazione professionale effettivamente raggiunta.

5. La Regione, in sede di contrattazione decentrata, rico-

nosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali, la partecipazione alle attività formative di cui al presente articolo, ai fini della valutazione dell'orario e della prestazione lavorativa.

6. Al fine della più ampia applicazione di quanto previsto dal comma 5, la Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali che consentono ai propri dipendenti lo svolgimento di attività di socio volontario nelle cooperative sociali orientate all'inserimento di soggetti svantaggiati.

Art. 9 (Promozione dell'innovazione tecnologica e della qualità)

1. La Regione incentiva l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità dei prodotti e dei processi delle imprese cooperative, sostenendo:

- a) il trasferimento di informazioni riguardanti normative nazionali e comunitarie relative alla certificazione della qualità;
- b) il conseguimento della certificazione di garanzia e qualità aziendale, anche tramite il Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese, le Università lombarde, l'Unione regionale delle camere di commercio e le associazioni di cui all'articolo 2, i consorzi cooperativi, nonché tramite gli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale;
- c) l'attivazione di programmi di acquisizione, trasferimento e diffusione di nuove tecnologie applicate al processo di produzione, di gestione e di commercializzazione nonché ai servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;
- d) la realizzazione di servizi di assistenza per gruppi di imprese cooperative e di consorzi cooperativi per determinare economie di scala;
- e) le iniziative di promozione e diffusione delle migliori pratiche.

2. Gli interventi e le iniziative di cui al presente articolo sono delegati alle CCIAA. La Giunta regionale ne determina priorità e modalità di intervento sentita la commissione consiliare competente.

Art. 10 (Interventi per il risanamento e la tutela ambientale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. La Regione incentiva interventi per il risanamento e la tutela ambientale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro delle imprese cooperative attraverso finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 6.

2. La Regione sostiene inoltre:

- a) il trasferimento di informazioni e di iniziative di formazione specifica;
- b) gli adeguamenti strutturali richiesti da programmi operativi derivanti dalla evoluzione normativa nazionale e comunitaria.

3. Gli interventi e le iniziative di cui al presente articolo sono delegati alle CCIAA. La Giunta regionale ne determina priorità e modalità di intervento sentita la commissione consiliare competente.

Art. 11 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

1. La Regione, nell'ambito dell'attuazione delle normative rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicata in base all'offerta economicamente più vantag-

giosa, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi sociali, che garantiscano la qualità dei servizi stessi.

3. La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della l. 381/1991.

4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la l.r. 1/2000, le Province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e conferimento di funzioni)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 20 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «..., compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli»;»;
- b) la lettera g) del comma 20 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:
«g) l'istituzione e il regolamento dell'albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi e dell'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi»;»;
- c) alla lettera b) del comma 21 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «... integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali»;»;
- d) il comma 22 dell'articolo 2 è abrogato;
- e) al comma 23 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Comuni, Comunità montane e Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla Regione per il finanziamento alla cooperazione, in base a convenzione con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la concessione di fidejussione a garanzia del finanziamento chiesto dalle cooperative.»;
- f) la lettera a) del comma 75 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:
«a) contributi a favore delle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto»;»;
- g) la lettera h) del comma 76 dell'articolo 2, è abrogata;
- h) la lettera i) del comma 76 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

«i) gli interventi finanziari e di sostegno all'accesso al credito per le cooperative»;»;

- i) i commi 96 e 97 dell'articolo 4, sono abrogati;
- j) il comma 99 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:
«99. Sono delegate alle CCIAA le seguenti funzioni:
a) la tenuta e la gestione dell'anagrafe regionale delle cooperative; fatte salve le funzioni delle Province in ordine alle cooperative sociali ed organismi analoghi;
b) il monitoraggio delle attività svolte;
c) la gestione delle attività istruttorie e di erogazione di contributi alle cooperative di nuova costituzione, salvo che per le cooperative sociali per cui provvedono le Province.».

Art. 13

(Abrogazioni e regime transitorio)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali);
 - b) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 12 (Modifiche alla l.r. 7 agosto 1986, n. 32 «Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali»);
 - c) il comma 104 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
 - d) il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
 - e) la legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 (Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi);
 - f) la legge regionale 19 settembre 1988, n. 53 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 aprile 1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi»);
 - g) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 29 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 29 aprile 1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi» e successive modificazioni);
 - h) il comma 14 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
 - i) la legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»), salvo quanto previsto al comma 5;
 - j) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 42 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 1 giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»», e alla l.r. 9 agosto 1993, n. 24 «Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia»);
 - k) il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
 - l) il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 22 lu-

glio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

- m) i commi 23 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);
- n) il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
- o) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
- p) il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001).

2. Sono soppressi i riferimenti alla l.r. 24/1988 ed alla l.r. 16/1993 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni).

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle leggi di cui al comma 1.

4. Sono fatte salve le procedure amministrative per l'attuazione degli interventi già deliberati dagli organi regionali, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 16/1993, sino all'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 2.

5. All'atto dell'affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 7, nel fondo confluiranno le risorse regionali gestite da Finlombarda s.p.a. o impegnate a favore della medesima in attuazione della convenzione in essere fra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. stessa, stipulata in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della l.r. 16/1993.

6. Le cooperative che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'albo delle cooperative sociali, istituito dall'articolo 3 della l.r. 16/1993, sono iscritte di diritto nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 4.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 16/1993.

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004-2006.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 novembre 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/904 dell'11 novembre 2003)

(BUR2003022)

(3.2.0)

Legge regionale 18 novembre 2003 - n. 22 Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerali e cimiteriali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2 (Funerali civili)

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3 (Adempimenti conseguenti al decesso)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il flusso informativo previsti dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) delle funzioni di necroscopo.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

Art. 4 (Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro Comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano

eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigenicità, per:

- a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
- b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 5

(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 6

(Trasporto funebre)

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art. 7

(Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cimitero comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o

dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Art. 8

(Attività funebre)

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.

7. Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

Art. 9 (Cimiteri)

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:
 - a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
 - b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.
3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
 - a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
 - b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. La Regione, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
 - b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
 - c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
 - d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).
6. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il Comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la tumulazione di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I Comuni, definiscono, previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).

9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal Comune, previo parere vincolante da parte dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

Art. 10 (Provvedimenti regionali)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;
- b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i Comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.

2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale si definiscono:

- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 novembre 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/905 dell'11 novembre 2003)